



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2013
(OR. en)**

16411/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0812 (COD)**

**ENFOPOL 364
CODEC 2629**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	COREPER
n. doc. prec.:	16378/13 ENFOPOL 362 CODEC 2624 PARLNAT 292 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Iniziativa del Belgio, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Germania, dell'Estonia, della Grecia, della Spagna, della Francia, della Croazia, dell'Italia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, dell'Ungheria, di Malta, dei Paesi Bassi, dell'Austria, della Polonia, del Portogallo, della Romania, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia relativa ad un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)

1. Il 13 novembre 2013 il Segretariato generale del Consiglio ha ricevuto una lettera datata 13 novembre 2013 dei rappresentanti permanenti del Belgio, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Germania, dell'Estonia, della Grecia, della Spagna, della Francia, della Croazia, dell'Italia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, dell'Ungheria, di Malta, dei Paesi Bassi, dell'Austria, della Polonia, del Portogallo, della Romania, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia presso l'UE, in cui è presentata l'iniziativa di tali Stati membri relativa ad un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL).

2. L'iniziativa è presentata nel doc. 16378/13 ENFOPOL 362 CODEC 2624 PARLNAT 292.
L'iniziativa è corredata di una motivazione (ADD 1) e di una valutazione d'impatto (ADD 2) che consentono di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 2 dei trattati.
3. L'iniziativa si basa sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, che in materia prevede la procedura legislativa ordinaria, ed è presentata da un gruppo di venticinque Stati membri, adempiendo in tal modo alla condizione secondo cui l'iniziativa deve essere presentata da almeno un quarto degli Stati membri dell'Unione europea in conformità dell'articolo 76, lettera b) del TFUE.
4. L'iniziativa dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e alla Commissione nel quadro della procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE.
5. Essa dovrebbe essere trasmessa anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri, in applicazione dell'articolo 2 del protocollo n. 1 e dell'articolo 4 del protocollo n. 2 dei trattati, al fine consentire la valutazione della conformità dell'iniziativa al principio di sussidiarietà.
6. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento interno del Consiglio, il testo dell'iniziativa dovrebbe essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
7. L'iniziativa sarà esaminata nell'organo preparatorio competente del Consiglio.
8. Si invita pertanto il COREPER a:
 - chiedere al Segretariato generale di trasmettere, in conformità ai trattati, l'iniziativa riportata nel doc. 16378/13 ENFOPOL 362 CODEC 2624 PARLNAT 292 + ADD1 + ADD2 al Parlamento europeo, alla Commissione, e ai Parlamenti nazionali degli Stati membri;

- prendere atto del fatto che il testo dell'iniziativa di cui all'allegato 2 del doc. 16378/13 ENFOPOL 362 CODEC 2624 PARLNAT 292, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento interno del Consiglio.
-